



PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE,
AGENZIA DEL DEMANIO
E ITALFERR S.p.A.

L'Autorità nazionale anticorruzione (in prosiegua "Autorità" o "ANAC"), nella persona del Presidente Avv. Giuseppe Busia

E

Agenzia del Demanio (in prosiegua "Agenzia"), nella persona del Direttore Dott.ssa Alessandra dal Verme

E

ITALFERR S.p.A. (in prosiegua "ITALFERR"), nella persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale Prof. Ing. Dario Lo Bosco

congiuntamente indicati come "Le Parti"

Visto

l'articolo 1, co. 1bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in base al quale la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente;

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", i quali hanno individuato l'ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, demandandole il compito di vigilare sull'attività contrattualistica pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse;

l'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito codice) , secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e svolgono le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici digitalmente, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali;

l'art. 21, comma 3, del codice secondo cui i soggetti che intervengono nel ciclo di vita digitale dei contratti pubblici operano secondo le disposizioni della Parte II del codice medesimo e procedono all'atto dell'avvio della procedura secondo le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

l'art. 22 del codice, secondo cui, le piattaforme di approvvigionamento digitale (di seguito "PAD") consentono, tra l'altro, l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale e il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione;

l'art. 43, in base al quale "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti", e l'allegato I.9 che ne definisce le modalità e i termini di adozione;

l'art. 4 dell'allegato II.4, in base al quale "Ai fini della qualificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte, si considerano, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del codice, solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture di cui all'Allegato I.9 al codice";

il "Regolamento ANAC del 16 ottobre 2019 concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione";

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ii. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali per le parti vigenti;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;

il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”* e ss.mm.ii, che ha istituito l’Agenzia del Demanio, alla quale è attribuita l’amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego e di sviluppare il sistema informativo sui beni del Demanio e del patrimonio, e il successivo Decreto Legislativo 3 luglio 2003, n. 173, *“Riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*;

lo Statuto e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia in data 17 dicembre 2021, come comunicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021;

l’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2025-2027 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale prevede, tra l’altro, che l’Agenzia del Demanio garantisce la generazione di valore pubblico, attraverso la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di quello mobiliare di propria competenza, nonché ogni altra attività prevista da disposizioni normative, al fine di realizzare un impatto positivo sull’economia, una riduzione della spesa a carico del bilancio dello Stato, un calo del debito pubblico a fronte dell’incremento patrimoniale attivo dello Stato, una maggiore attrattività per l’investimento privato e la rigenerazione dei territori. A tal fine, l’Agenzia promuove la riqualificazione degli immobili pubblici e la rigenerazione dei territori circostanti attraverso l’utilizzo di modelli innovativi di edificio pubblico, soluzioni per favorire la modernizzazione della logistica delle pubbliche amministrazioni e dei servizi resi ai cittadini, l’applicazione di strumenti digitali e tecnologici e dei più avanzati criteri di sostenibilità;

l’articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 27 dicembre 2018, n. 145, con cui è disciplinata la costituzione di un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, finalizzata a favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della stessa;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 162, della predetta legge n. 145/2018 che ha sostituito il precedente d.P.C.M. del 15 aprile 2019 e ha chiarito e descritto in modo più analitico e coerente con l’organizzazione della medesima Agenzia, i compiti della Struttura per la Progettazione, così da garantirne in tempi rapidi la piena funzionalità, ferma restando la sua allocazione presso l’Agenzia del demanio;

l’art. 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante la disciplina su *“gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una*

particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio economico a livello nazionale, regionale o locale";

il Codice etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, la Policy Anti – Corruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e i Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 delle Società del Gruppo FS che aderiscono al Protocollo;

Considerato

che l'Autorità svolge un ruolo di primo piano nell'ambito dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement), mediante il quale è concretamente perseguito e realizzato l'obiettivo primario del risultato nell'affidamento dei contratti pubblici che costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità;

che l'Autorità, nell'ambito della propria missione istituzionale, attribuisce un valore strategico all'innovazione tecnologica finalizzata alla semplificazione e razionalizzazione delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici;

che l'Autorità vigila sull'osservanza della disciplina normativa e regolamentare in materia di contratti pubblici, a partire dalle fasi di progettazione degli affidamenti;

che ITALFERR, società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha sviluppato processi e competenze per l'impiego della metodologia BIM non solo in ambito progettuale, ma in tutte le fasi del ciclo di vita di un'opera ferroviaria;

che ITALFERR promuove lo sviluppo delle competenze digitali nel mondo delle costruzioni, mediante la formazione di un albo di fornitori qualificati per il supporto alla progettazione BIM based, supportando gli organismi di certificazione nel definire gli standard di processo del sistema BIM e prendendo parte ai tavoli di lavoro di normazione BIM nazionali ed internazionali;

Che Agenzia ha implementato processi di gestione informativa del ciclo di vita delle opere e dei beni in uso alle PAC con l'uso di strumenti innovativi e l'impiego di professionalità altamente specializzate;

che Agenzia promuove l'uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale anche attraverso specifici Accordi di collaborazione tra Enti, con Università ed altri Enti di ricerca, anche al fine di diffondere il know-how acquisito e sostenere l'evoluzione del mercato di riferimento;

che l'Autorità e l'Agenzia del Demanio hanno interesse a promuovere, diffondere e valorizzare l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale (BIM), favorendo la corretta applicazione delle disposizioni normative, anche attraverso la massima diffusione delle competenze tecniche necessarie;

che l'Autorità, l'Agenzia del Demanio, Ferrovie dello Stato e ITALFERR intendono collaborare, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, per la divulgazione della conoscenza e dell'applicazione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale (BIM)

Ritenuto

che il comune interesse di favorire il corretto e consapevole utilizzo degli strumenti digitali nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica possa essere efficacemente perseguito concordando e definendo obiettivi comuni, ambiti e modalità esecutive di collaborazione istituzionale;

convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1

(Valore delle premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e strutturale del presente Protocollo d'Intesa (di seguito anche "Protocollo").

La presente collaborazione non esclude o limita l'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'Autorità nei confronti di tutte le Parti del presente Protocollo.

ARTICOLO 2

(Finalità)

Il Protocollo mira a strutturare la cooperazione tra le Parti finalizzata a promuovere iniziative di studio e di formazione volte a rafforzare e diffondere l'utilizzo dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale (BIM) tra coloro che operano nel settore dei contratti pubblici.

ARTICOLO 3

(Ambiti di collaborazione)

La collaborazione istituzionale tra le Parti riguarderà in particolare:

- a) l'analisi dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale (BIM) attualmente implementati, al fine di individuare eventuali margini di miglioramento e/o valutare ulteriori soluzioni digitali che ne potenzino l'efficacia anche mediante l'organizzazione di incontri, conferenze, seminari, studi e progetti di ricerca;
- b) la valutazione dell'inserimento dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale (BIM) nell'ambito dell'ecosistema digitale dei contratti pubblici e, in particolare, l'interazione della stessa con le PAD e con i sistemi gestionali utilizzati dalle stazioni appaltanti per lo svolgimento della fase esecutiva del contratto;

- c) l'esame della possibilità di realizzare attività di formazione specifica rivolta agli operatori del settore per accrescere le competenze sull'utilizzo dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale (BIM) e promuoverne il corretto e consapevole utilizzo nell'ambito del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Resta inteso che le attività in capo ad ITALFERR potranno essere realizzate con il coinvolgimento delle strutture centrali di Ferrovie dello Stato Italiane SpA.

ARTICOLO 4

(Tavolo tecnico)

Per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 2, le Parti convengono di istituire un Tavolo tecnico con il compito di definire le linee programmatiche della collaborazione.

I componenti del tavolo, designati per il tramite dei Referenti delle Parti in numero non inferiore a due per ciascuna, coordinano a rotazione i lavori del Tavolo.

In relazione alle specifiche tematiche oggetto di trattazione, i Referenti valuteranno l'estensione della partecipazione ai lavori del Tavolo ad altri rappresentanti.

ARTICOLO 5

(Modalità attuative)

Per lo svolgimento delle azioni di cooperazione che saranno eventualmente regolate, dettagliatamente, in uno o più successivi accordi attuativi, nel rispetto delle normative vigenti applicabili, le Parti si impegnano a mettere a disposizione il proprio patrimonio informativo e a garantire lo scambio di informazioni, metodologie, esperienze e buone pratiche nel rispetto della normativa vigente di riferimento.

Le Parti potranno altresì concordare modalità di semplificazione degli adempimenti previsti dal presente Protocollo anche con ricorso a strumenti informatici e potranno altresì promuovere ulteriori attività e forme di collaborazione.

Le Parti, inoltre, si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza su dati, patrimonio informativo, metodologie, nonché su fatti, documenti ed elaborati dei soggetti coinvolti nelle singole attività, di cui il personale impegnato possa venire a conoscenza durante le collaborazioni, salvo esplicita autorizzazione scritta per casi particolari.

ARTICOLO 6

(Referenti istituzionali)

I Referenti per l'attuazione del presente Protocollo sono:

- a) Per l'ANAC:

- sul piano programmatico, il Segretario Generale Ing. Filippo Romano
 - sul piano operativo, Ing. Maria Rosa Simonetti
- b) Per l'Agenzia del Demanio:
- sul piano programmatico, Ing. Massimiliano Marzo
 - sul piano operativo, Ing. Massimiliano Ambrosini, Arch. Viola Albino
- c) Per ITALFERR:
- sul piano programmatico, Avv. Irene Gionfriddo
 - sul piano operativo, Ing. Daniela Aprea, Ing. Ugo Dibennardo

Le Parti, per il tramite dei loro Referenti muniti di appositi poteri, si impegnano a stabilire di comune accordo i contenuti, le modalità e i tempi di attuazione delle diverse attività che volta per volta si concorderà di realizzare, le eventuali modifiche/integrazioni al presente atto nonché l'eventuale estensione del Protocollo ad altre Stazioni Appaltanti e Enti concedenti interessati allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, del presente Protocollo.

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per l'ANAC: protocollo@pec.anticorruzione.it

per Agenzia del Demanio: agenziademanio@pce.agenziademanio.it

per ITALFERR: italferr@legalmail.it

ARTICOLO 7

(Comunicazione)

Le Parti promuoveranno congiuntamente la diffusione dell'iniziativa e dei risultati conseguiti in esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, sulla base delle proprie regole interne, nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza informativa, concordando preventivamente la forma e il contenuto di eventuali comunicati stampa o di altre forme di pubblicazione.

Nell'ambito delle attività di divulgazione, le Parti possono elaborare e divulgare, con le medesime modalità comunicative, sintesi delle attività svolte, al fine di promuovere la conoscenza delle iniziative intraprese, previa comunicazione scritta della Parte che ha preso l'iniziativa all'altra Parte al fine di ottenere il suo consenso che dovrà essere espresso per e-mail dai Referenti istituzionali di cui sopra.

ARTICOLO 8

(Integrazioni, modifiche ed efficacia del Protocollo)

Il presente Protocollo d'Intesa ha validità triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo annuale previa richiesta scritta di almeno una delle parti e adesione scritta mezzo posta elettronica certificata (PEC) delle altre da manifestare entro trenta giorni prima della scadenza.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Protocollo, senza necessità di specificare alcuna motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Il recesso avrà efficacia decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del destinatario, come attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata. Nel corso del periodo di vigenza, qualora ricorrano motivate esigenze istituzionali o per sopravvenute modifiche normative, ciascuna delle Parti può proporre integrazioni o modifiche al presente Protocollo.

Le modifiche e le integrazioni soggettive e/o oggettive proposte si perfezioneranno a seguito della sottoscrizione di atto integrativo da parte dei rappresentanti legali delle Parti.

Il presente Protocollo potrà essere risolto anticipatamente in caso di inadempimento di una delle Parti, previa comunicazione scritta e concessione di un termine di trenta giorni per porre rimedio, laddove possibile, all'inadempimento.

ARTICOLO 9

(Oneri finanziari)

Il presente Protocollo d'Intesa non crea o implica alcun obbligo di natura finanziaria per le Parti. Ogni impegno assunto sia dall'ANAC sia dall'Agenzia del Demanio che da ITALFERR nell'ambito del presente Protocollo d'Intesa dipenderà dalla disponibilità delle risorse economico-finanziarie di ciascuna Parte.

Dall'attuazione del presente Protocollo d'Intesa non derivano nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 10

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del presente Protocollo, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), in particolare con riferimento ai principi di liceità, necessità, minimizzazione e limitazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) ad essa ascrivibili.

Nell'ambito delle attività connesse all'affidamento e all'esecuzione del presente Protocollo, le Parti prendono atto e concordano che tratteranno i dati personali relativi a qualsiasi persona fisica che agisca per loro conto (dipendenti e/o Terze parti della Società), in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa disponibile attraverso i rispettivi canali aziendali.

Dichiarano, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o Terza Parti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

ARTICOLO 11

(Proprietà intellettuale utilizzo dei loghi)

La realizzazione dei o dei diritti di proprietà intellettuale risultato delle azioni di cooperazione del presente atto saranno disciplinati di comune accordo tra le Parti secondo le leggi applicabili in materia.

Le eventuali pubblicazioni scientifiche risultato delle azioni di cooperazione del presente atto riporteranno menzione della collaborazione tra le Parti e dei nominativi dei soggetti che, per ognuna di esse, hanno contribuito attivamente alle attività di cui trattasi.

L'utilizzo dei rispettivi segni distintivi e loghi istituzionali nell'ambito delle attività di comunicazione, disciplinate dal presente Protocollo, è altresì subordinato al preventivo consenso scritto espresso dal Referente istituzionale della Parte titolare. Tale autorizzazione dovrà specificare le modalità, i limiti temporali e le finalità dell'utilizzo, garantendo il rispetto dell'identità visiva e dei valori rappresentati da ciascun marchio.

ARTICOLO 12

(Sicurezza informatica)

Le Parti si impegnano a garantire, ciascuna per la propria parte di competenza, che le attività oggetto del presente protocollo non pregiudichino l'integrità, la sicurezza, la riservatezza e la disponibilità dei servizi e dei sistemi informatici coinvolti.

A tal fine, sulle risorse IT messe vicendevolmente a disposizione, le Parti adottano misure di sicurezza adeguate, sia di natura tecnica sia organizzativa, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza delle informazioni, di continuità operativa e delle **specifiche disposizioni normative di settore applicabili a ciascuna Parte per la propria sfera di competenza.**

Le Parti assicurano, inoltre, la sicurezza dei sistemi e degli strumenti informatici utilizzati per l'attuazione del presente protocollo, comprese le attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di dati

e documenti, garantendo la protezione e la riservatezza delle informazioni trattate lungo tutto il relativo ciclo di gestione.

ARTICOLO 13

(Norme finali)

Il presente Protocollo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione Il Presidente Avv. Giuseppe Busia

Per l'Agenzia del Demanio Il Direttore Alessandra dal Verme

Per ITALFERR S.p.A. l'Amministratore Delegato e Direttore Generale Prof. Ing. Dario Lo Bosco

Firmato digitalmente il 12 febbraio 2026